

***COMUNE DI CORTE FRANCA***  
***Provincia di Brescia***

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE***  
***DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI***  
***IMMOBILI***

## **INDICE GENERALE**

*Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento*

*Art. 2 - Valore aree fabbricabili*

*Art. 3 - Modalità di versamento*

*Art. 4 - Procedimento di accertamento*

*Art. 5 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali*

*Art. 6 - Differimento dei termini di versamento*

*Art. 7 - Esenzioni*

#### *Articolo 1*

### **OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### *Articolo 2*

### **VALORE AREE FABBRICABILI**

1. L'Amministrazione, con apposito provvedimento, può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati a norma del precedente comma, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata.

#### *Articolo 3*

### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare, anche per conto degli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale, sono considerati regolarmente eseguiti.
2. All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

#### *Articolo 4*

### **PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti.
2. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, fissa all'inizio di ogni anno, le direttive da seguire per le operazioni di controllo, indicando gli obiettivi da perseguire, le priorità e le risorse da impiegare.
3. Il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, ed è riferito a tutte le ipotesi in cui si sia verificato un omesso, parziale o tardivo versamento.
4. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

*Articolo 5*

***ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI***

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
5. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci-assegnatari.

*Articolo 6*

***DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO***

1. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'ufficio assistenza sociale del Comune o di altri enti assistenziali, il funzionario responsabile del tributo può concedere una proroga di 60 gg. dalla data di scadenza del versamento
2. Il piano socio assistenziale può definire i casi di accesso al diritto di cui al comma 1.
3. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al "de cuius" e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imputazione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi.
4. La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

*Articolo 7*

**ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'art. 7, lettera i), del decreto legislativo precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione si intende applicabile agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti indicati al precedente comma destinati alle attività indicate al precedente comma destinati alle attività indicate nell'art. 7 lettera i del decreto legislativo 504/92 a prescindere dalla natura commerciale delle stesse, fermo restando il permanere delle condizioni attestanti la qualifica di ente non commerciale non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148, e 149 del D.P.R. n. 917/86.
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al comune da parte dell'ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegato lo statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'art. 149 del DPR P17 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.